



Notizie Flash

[Audit, Tax, Advisory and more from Italy]

Luglio 2017

Grant Thornton Vi augura

Buone Vacanze!



In questo numero...

- | | |
|----------------------------------|---------|
| 1. Abstract | pag. 2 |
| 2. Editoriale | pag. 3 |
| 3. Corporate Tax | pag. 4 |
| 4. V.A.T. | pag. 6 |
| 5. Advisory | pag. 7 |
| 6. La bussola finanziaria | pag. 8 |
| 7. Legal | pag. 9 |
| 8. Accounting & Audit | pag. 10 |
| 9. HR & Labour | pag. 11 |
| 10. Giurisprudenza | pag. 12 |
| 11. Informazioni | pag. 13 |

Le presenti Notizie sono state redatte a cura dei professionisti delle *member firm* italiane di Grant Thornton International Ltd. Per ogni richiesta di ulteriore dettaglio sulle informazioni riportate e in generale su ogni altro argomento connesso, contattate redazione@it.gt.com. Un professionista di Grant Thornton sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nella newsletter.

Abstract...

Sintesi del presente numero

Manovra correttiva: novità imposte dirette

È in vigore dal 24 giugno 2017 la legge di conversione del D.L. n. 50/2017, recante la c.d. “manovra correttiva” dei conti pubblici (Legge n. 96/2017). Introdotta una procedura di emersione spontanea delle stabili organizzazioni occulte eventualmente detenute in Italia da gruppi multinazionali, con definizione agevolata dei debiti fiscali pregressi. Prevista la chiusura agevolata dei contenziosi pendenti con l’Agenzia delle Entrate instaurati entro il 24 aprile 2017. Dal 1° gennaio 2018 la soglia entro la quale la mediazione tributaria è obbligatoria passerà dagli attuali 20.000 euro a 50.000 euro. Introdotta una cedolare secca del 21% sulle locazioni brevi. Marchi d’impresa esclusi dall’agevolazione fiscale “*Patent box*”, facendo salve le istanze già presentate. Previsto il principio di libera concorrenza per la valutazione ai fini fiscali delle operazioni infragruppo con consociate estere (*transfer pricing*).

Manovra correttiva: novità compensazioni IVA

L’articolo 3 della manovra correttiva contiene disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni. Prevista una riduzione della soglia (da 15.000 a 5.000 euro) oltre la quale è richiesta l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni ed istanze che chiudendosi a credito consentono ai contribuenti di poter accedere alla cosiddetta compensazione orizzontale tra le varie imposte (IVA, imposte sui redditi, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e IRAP).

Manovra correttiva: trattamento fiscale *carried interest*

L’articolo 60 della manovra correttiva reca un intervento rilevante sul trattamento fiscale del *carried interest*, vale a dire la remunerazione corrisposta ai gestori dei fondi di investimento (inclusi quelli di *private equity*) al momento del disinvestimento delle partecipazioni. Ai sensi della nuova formulazione, tali importi, percepiti da dipendenti, amministratori e consulenti, devono essere qualificati come redditi di capitale o redditi diversi al verificarsi dei nuovi requisiti fissati dalla legge.

Quorum e recesso: sentenza Cassazione

Con una recente sentenza (n. 13875 del 1° giugno 2017) la Corte di Cassazione ha affermato che il socio dissenziente non ha diritto di recesso dalla compagine societaria quando l’assemblea straordinaria della S.p.A. delibera la riduzione, fino al livello di legge, dei *quorum* deliberativi, fissati in precedenza nello statuto a un livello più alto.

Valutazione strumenti finanziari: istruzioni ESMA su IFRS 9

L’ESMA, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ha pubblicato un Public Statement in merito all’attuazione dell’IFRS 9 “Strumenti finanziari” al fine di promuovere una applicazione uniforme degli IFRS in Europa. Evidenziata la necessità di coerenza e di alta qualità nell’applicazione dell’IFRS 9 e la necessità di trasparenza del suo impatto per gli utilizzatori dei bilanci. Per le aziende per le quali è rilevante, l’ESMA si aspetta l’applicazione del Public Statement già a partire dal bilancio annuale e semestrale 2017.

Nuovi *voucher*: chiarimenti INPS

L’INPS ha fornito gli attesi chiarimenti in merito all’applicazione delle procedure di accesso al nuovo lavoro occasionale, i c.d. “*voucher*” (circolare 5 luglio 2017, n. 107). Il nuovo lavoro occasionale prevede la compresenza di due regimi, a seconda che l’utilizzatore sia una persona fisica, oppure un altro utilizzatore (professionista, imprenditore, ecc.). Nel primo caso si ricorrerà al c.d. “Libretto Famiglia”, mentre nel secondo ad un contratto di prestazione occasionale.

Editoriale*

1° Grant Thornton Day: i nostri valori sono le persone

Il giorno 21 luglio 2017 si è tenuto, presso il Green Village di Buccinasco, alle porte di Milano, il primo Grant Thornton Day.

Tutti i partner, manager, collaboratori e staff di Bernoni Grant Thornton, Grant Thornton Financial Advisory Services, Grant Thornton Operations e Leoni & Partners si sono ritrovati per una giornata all'insegna del relax, della condivisione, dello sport e del gioco.

L'evento si inserisce nell'ambito del programma People&Culture di Grant Thornton International, che si pone come obiettivo quello di valorizzare la centralità delle persone all'interno delle nostre organizzazioni.

Consci del fatto che solo persone motivate e orgogliose di lavorare per Grant Thornton possono contribuire ad una crescita sostenibile nel lungo periodo dell'intera struttura.

Prima di divertirvi con tornei di calcetto, beach volley, relax in piscina e, per i più coraggiosi, wakeboard abbiamo voluto affrontare un tema che ci sta particolarmente a cuore: i valori essenziali per un posto di lavoro ideale.

Per questo tutti i partecipanti, suddivisi per team di lavoro sono stati chiamati ad individuare un valore che rispondesse alla seguente domanda: **quale è la prima parola che associ al tuo posto di lavoro ideale?**

Crescita professionale, armonia, fiducia, collaborazione, curiosità, sono solo alcuni dei 20 valori che sono emersi dal contest: all'inizio della giornata, comunque improntata allo stare insieme e al divertimento, i vari team hanno illustrato ai presenti il valore prescelto, motivandone il percorso che li ha portati alla decisione.


E non finisce qui, perché i gruppi di lavoro continueranno durante l'anno a lavorare su aspetti specifici per il miglioramento continuo della nostra struttura.

Siamo convinti che solo un continuo miglioramento, a tutti i livelli, ci permetterà di continuare a cogliere risultati importanti.

Del resto il fatto che Grant Thornton sia stato nominato anche nel 2017 tra i 50 Great Places to Work è sì un onore, ma anche un ulteriore stimolo per un miglioramento continuo.

Una giornata importante perché ha permesso di conoscere personalmente i colleghi delle altre sedi, rafforzando quello spirito di squadra indispensabile per affrontare le sfide, professionali e non, che ogni giorno ci troviamo davanti.

Perché la nostra forza sono le persone.



Alcuni momenti del GT Day

* **Christian Siccardi**
Partner Bernoni Grant Thornton

Corporate Tax

Manovra correttiva: novità imposte dirette

È in vigore dal 24 giugno 2017 la legge di conversione del D.L. n. 50/2017, recante la c.d. “manovra correttiva” dei conti pubblici (Legge n. 96/2017).

Si sintetizzano di seguito i principali interventi in materia di imposte dirette, con riserva di dettagliare i contenuti applicativi attraverso specifici *alert* informativi.

TRANSFER PRICING (art. 59)

Con una modifica all'articolo 110, comma 7 del TUIR viene modificato il criterio di riferimento per la valutazione delle operazioni con imprese consociate estere: in luogo del riferimento al “valore normale” *ex* comma 3 dell'articolo 9 del TUIR, viene introdotto il richiamo al “principio di libera concorrenza” già previsto dall'articolo 9 del Modello OCSE.

Nel caso in cui una società italiana debba procedere a una rettifica in diminuzione del proprio reddito, corrispondente a una rettifica di segno opposto definitiva in altro Stato con il quale è in vigore l'adeguato scambio di informazioni, questa potrà avvenire oltre che con il ricorso alle procedure

amichevoli anche a seguito di apposita istanza da presentare all'Agenzia delle Entrate.

WEB TAX (art 1-bis)

È confermata la procedura di emersione spontanea delle stabili organizzazioni occulte eventualmente detenute in Italia da multinazionali estere.

Le società non residenti con ricavi superiori a 1 miliardo di euro e che effettuano cessione di beni e prestazioni di servizio in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui potranno accedere ad una procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari dovuti in relazione alla eventuale stabile organizzazione.

In tal caso le sanzioni amministrative sono ridotte e il reato di omessa dichiarazione non è punibile.

PATENT BOX (art. 56)

Modificata la disciplina dell'agevolazione fiscale sui beni immateriali d'impresa, escludendo i

marchi dal novero dei beni agevolabili ed includendo, invece, tra i redditi che beneficiano del regime speciale anche quelli derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarietà, a specifiche condizioni di legge.

Restano però confermati (anche per i marchi) gli effetti delle istanze validamente presentate all'Agenzia delle Entrate negli anni 2015 e 2016.

DEFINIZIONE LITI PENDENTI (art. 11)

Prevista la possibilità di definire con modalità agevolate le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, mediante pagamento degli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo quindi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora.

Il termine per il pagamento della prima rata o del totale è fissato al 30 settembre 2017; la seconda rata scade il 30 novembre 2017, mentre la terza e ultima rata può essere saldata entro il 30 giugno 2018.

(continua...)

(...segue)

Le somme sono rateizzabili secondo le norme in tema di dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, ma con un massimo di tre rate.

Non sono rateizzabili gli importi fino a 2.000 euro.

Sono definibili con tali modalità i giudizi il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

MEDIAZIONE TRIBUTARIA (art. 10)

A partire dal 1° gennaio 2018, la soglia per l'assoggettamento degli atti impositivi all'istituto del reclamo/mediazione di cui al 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 (obbligatorio prima di presentare ricorso presso le Commissioni tributarie) sarà elevato dagli attuali 20.000 a 50.000 euro.

MODIFICA ALIQUOTE ACE (art. 7)

Nuovo intervento sulla disciplina dell'ACE (aiuto alla crescita economica) allo scopo di abbandonare progressivamente il criterio incrementale su base fissa del capitale proprio, posto alla base del calcolo del

rendimento nozionale, utile ai fini della determinazione della deduzione fiscale.

Eliminano il riferimento al capitale proprio alla data fissa del 31 dicembre 2010; introdotta, per il calcolo del beneficio, una base di riferimento mobile, ovvero la variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente a quello per il quale si applica il beneficio ACE.

VOLUNTARY DISCLOSURE (art. 1-ter)

Nell'ambito della disciplina sulla collaborazione volontaria, viene previsto che se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente ed autonomo, ad essi si applica la disciplina del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (detrazione dell'imposta pagata all'estero) anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero.

Esteso inoltre l'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dalla legge anche con riferimento all'IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) e all'IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero).

COMPENSAZIONE RUOLI-P.A. (art. 9-quater)

Confermate anche per il 2017 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della P.A. e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

FISCALITÀ LOCAZIONI BREVI (art. 4)

Introdotta una cedolare secca con aliquota al 21% sui redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, se stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente o in presenza di intermediazione immobiliare, anche *online*.

La novità si applica per i contratti stipulati dal 1° giugno 2017.

Introdotta, a carico degli intermediari che intervengono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione, l'obbligo di applicare una ritenuta del 21% all'atto dell'accredito.

Lo sapevate che...

... con un provvedimento del 5 luglio 2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito agli intermediari finanziari le istruzioni per effettuare l'invio dei dati dei propri clienti nell'ambito dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale? I dati (codice fiscale, tipologia del rapporto, saldo, movimentazioni, etc.) relativi all'anno 2016 dovranno essere inviati all'Amministrazione Finanziaria entro il 21 agosto 2017. Il provvedimento dà attuazione al D.M. 28 dicembre 2015, che aveva implementato nella normativa italiana il protocollo OCSE (Common Reporting Standard) adottato a livello europeo con la Direttiva 2014/107/UE.



V.A.T.

Manovra correttiva: novità compensazioni IVA

L'articolo 3 della manovra correttiva (Legge n. 96/2017) contiene disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni.

Il nuovo sistema prevede, sostanzialmente, una riduzione della soglia (da 15.000 a 5.000 euro), oltre la quale è richiesta l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni ed istanze che chiudendosi a credito consentono ai contribuenti di poter accedere alla cosiddetta compensazione orizzontale tra le varie imposte (IVA, imposte sui redditi, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e IRAP).

L'inosservanza delle nuove modalità di accesso alla compensazione comporta il recupero degli importi compensati.

NUOVI OBBLIGHI

La rideterminazione del limite massimo, da 15.000 a 5.000 euro, dei crediti relativi all'IVA, alle imposte dirette (comprese addizionali, ritenute alla fonte di qualsiasi tipologia ed imposte sostitutive) e all'IRAP, per i quali è possibile accedere alla compensazione, impone ai contribuenti l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità

relativamente alle singole dichiarazioni da cui emerge il credito stesso, ovvero alla attestazione da parte del soggetto preposto al controllo contabile, qualora l'importo da compensare superi la citata soglia di 5.000 euro.

Ciò vale anche nel caso di presentazione di istanza di rimborso del credito infrannuale IVA.

Peraltro, secondo le nuove regole, ai soli fini IVA la compensazione è consentita a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

I soggetti titolari di partita IVA, già obbligati ad utilizzare modalità di pagamento telematiche per i versamenti tramite F24, che intendano beneficiare della compensazione (totale o parziale) con crediti di imposta, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline), indipendentemente dall'importo a credito.

RECUPERO DEL CREDITO

Qualora i soggetti interessati utilizzino in compensazione crediti oltre soglia, senza che sia stata

richiesta l'apposizione del visto di conformità ovvero la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti obbligati e, in ogni caso, in presenza di visto o sottoscrizione apposto da un soggetto diverso da quelli abilitati, è previsto il recupero del credito, oltre interessi e sanzioni.

DECORRENZA

Con risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017 è stato precisato che la decorrenza delle nuove disposizioni, in mancanza di una specifica norma in materia, deve essere fissata al 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del DL n. 50/2017, per cui l'operatività del nuovo sistema riguarda le dichiarazioni presentate da tale data.

Da ciò consegue che risultano validi tutti i comportamenti tenuti precedentemente, con particolare riferimento alle "dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità", per le quali continuano ad applicarsi i precedenti limiti.



Advisory Services

Manovra correttiva: trattamento fiscale *carried interest*

L'articolo 60 della manovra correttiva (legge n. 96/2017) reca un intervento rilevante sul trattamento fiscale del *carried interest*, vale a dire la remunerazione corrisposta ai gestori dei fondi di investimento (inclusi quelli di *private equity*) al momento del disinvestimento delle partecipazioni.

Ai sensi della nuova formulazione, tali importi, percepiti dipendenti, amministratori e consulenti, devono essere qualificati come reddito di capitale al verificarsi dei seguenti requisiti fissati dalla legge:

- l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e amministratori comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo effettuato dall'OICR o del

patrimonio netto in caso di società o enti;


- nel caso in cui i proventi delle azioni o quote maturino solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'OICR abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito ad un rendimento minimo previsto dallo statuto, ovvero, in caso di cambio di controllo, a condizione che gli altri soci o partecipanti all'OICR abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito, e al rendimento minimo previsto;
- le azioni, le quote e gli strumenti finanziari recanti i diritti patrimoniali "rafforzati"

de quo sono detenuti dai soggetti in questione (dipendenti o amministratori) per un periodo non inferiore a 5 anni, oppure, se anticipato al citato limite, fino alla data di cambio di controllo del soggetto incaricato della gestione.

La novità si applica solo ai proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), società o enti che siano comunque residenti o costituiti in Italia, oppure in un altro Stato che garantisca un adeguato scambio di informazioni con le autorità italiane.

Lo sapevate che...

... lo scorso 3 luglio 2017 i ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente hanno prorogato fino al 31 agosto il termine della consultazione pubblica della Strategia Energetica Nazionale? La scelta è scaturita "dalla rilevanza del tema e dalla complessità del documento in consultazione - che comprende sia diversi scenari energetici globali che vari focus su settori e misure specifiche". Si ricorda che nella SEN 2017 sono tre i macro-obiettivi perseguiti dal Governo: migliorare la competitività del Paese, continuando a ridurre il *gap* di prezzo e costo dell'energia rispetto ad altri Paesi UE e assicurando che la transizione energetica di più lungo periodo (2030-2050) non comprometta il sistema industriale italiano ed europeo a favore di quello extra-UE; (ii) raggiungere in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di de-carbonizzazione al 2030 definiti a livello europeo, con un'ottica ai futuri traguardi stabiliti nella COP21 e in piena sinergia con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile; (iii) continuare a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità e sicurezza dei sistemi e delle infrastrutture.



La Bussola Finanziaria

TASSI MONETARI		
TASSO	Valore	Andamento
Area EURO €		
Tasso di sconto BCE	0,00	=
Eonia (overnight)	-0,360	-
Euribor (1 mese)	-0,3730	+
Euribor (3 mesi)	-0,3310	+
Euribor (6 mesi)	-0,2710	+
Area US\$		
Tasso di interesse FED	1,00-1,25	+
Libor USD (overnight)	1,16167	+
Libor USD (1 mese)	1,22389	+
Libor USD (3 mesi)	1,29917	+
Libor USD (6 mesi)	1,44767	+
Area GBP £		
Official Bank Rate	0,25	-
Libor (overnight)	0,21488	-
Libor (1 mese)	0,25238	+
Libor (3 mesi)	0,30669	+
Libor (6 mesi)	0,46163	+

RENDIMENTI		
TASSO	Valore	Variaz.%
Area Titoli di Stato		
Rendistato	1,251% (giu.)	-5,94

Dato Banca d'Italia. Il Rendistato rappresenta il rendimento medio ponderato di un paniere di titoli pubblici

ASTA	Prezzo	Rend. %
BOT 6 m (asta 28/06/17)	100,188	-0,372
BOT 12 m (asta 13/06/17)	100,357	-0,351

BTP 3 a (asta 14/06/17)	100,60	0,15
BTP 5 a (asta 30/06/17)	101,82	0,81
BTP 10 a (asta 30/06/17)	99,08	2,16
BTP 15 a (asta 13/04/17)	110,78	2,53
BTP 30 a (asta 8/06/17)	98,954	3,54
BTP 50 a (asta 31/03/17)	85,38	3,44

INFLAZIONE			INFLAZIONE		
INDICE	Valore	Variaz.%	INDICE	Valore	Variaz.%
Area Italia			Mondo		
Indice ISTAT prezzi al consumo	(giu.16-giu.17)	1,2	Inflazione EU	(giu.16-giu.17)	1,3
			Inflazione USA	(mag.16-mag.17)	1,9

MATERIE PRIME			MATERIE PRIME		
TIPOLOGIA	Ult. Chiusura	Variaz.%*	METALLO	Ult. Chiusura	Variaz.%*
Petrolio			Preziosi		
Crude OIL (quota NYMEX)	46,04 \$/barile	-5,79	Oro (quota LBMA)	1.243,25 \$/oncia	-1,63
Brent (quota NYMEX)	48,77 \$/barile	-4,32	Argento (quota LBMA)	16,47 \$/oncia	-4,85

* Le variazioni sono calcolate rispetto al valore riscontrato al 31 maggio 2017

VALUTE			VALUTE		
VALUTA	Valore 1€	Variaz.%*	VALUTA	Valore 1€	Variaz.%*
US \$	1,1423	1,98	Franco Svizzero (CHF)	1,0937	0,39
GBP £	0,8785	0,71	Rublo Russia (RUB)	67,5970	6,54
YEN ¥	128,048	3,15	Renminbi Cina (CNY)	7,7410	1,22

* Le variazioni sono calcolate rispetto al valore riscontrato al 31 maggio 2017

IL MERCATO AZIONARIO			IL MERCATO AZIONARIO		
Indice	Valore	Variaz.%*	Indice	Valore	Variaz.%*
Area Europa			Area Extra Europa		
Milano: FTSE MIB	20.584,23	-0,71	New York: Dow Jones	21.287,03	1,34
Milano: FTSE ITALIA MID CAP	38.716,27	-3,66	New York: Nasdaq	6.144,35	-0,87
Milano: FTSE ITALIA STAR	33.783,37	-4,06	Tokyo: Nikkei 225	20.055,80	2,06
Londra: FTSE 100	7.312,72	-2,76	Hong Kong: Hang Seng	25.784,17	0,48
Francoforte: DAX 30	12.325,12	-2,30			
Parigi: CAC 40	5.120,68	-3,08			

* Le variazioni sono calcolate rispetto al valore riscontrato al 31 maggio 2017

Dati rilevati al 30 giugno 2017

Quorum e recesso: sentenza Cassazione

Con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha fornito un rilevante orientamento in materia di *quorum* deliberativi dell'assemblea di una società e di diritto di recesso dei soci (Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 13875 del 1° giugno 2017).

Tre attori avevano convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo, la società per azioni di cui erano azionisti, chiedendo che venisse dichiarata la legittimità del diritto di recesso da questi esercitato quale conseguenza della deliberazione di adozione di un nuovo statuto sociale che, diversamente da quello precedentemente in vigore, prevedeva *quorum* deliberativi per l'assemblea ordinaria e straordinaria conformi alle previsioni di cui agli articoli 2368 e 2369 cod. civ.

In precedenza era previsto, in via statutaria, sia in prima che in seconda convocazione, che l'assemblea ordinaria e straordinaria deliberasse rispettivamente con la maggioranza e

con i due terzi del capitale sociale.

La decisione assunta dal Tribunale di Bergamo, che ha accolto la domanda degli attori con dichiarazione di legittimità del diritto di recesso esercitato, è stata poi riformata dalla Corte d'Appello di Brescia, che ha invece accolto l'impugnazione proposta dalla società.

La Suprema Corte, investita della questione, ha rigettato il ricorso, sottolineando che l'art. 2437 Cod. civ. riconosce il diritto di recedere a quei soci di società per azioni, i quali non abbiano partecipato alla formazione di deliberazioni riguardanti, *inter alia*, «le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione».

La Corte, in particolare, afferma che i diritti di partecipazione menzionati nel testo letterale della norma non si riferiscono ai diritti di partecipazione all'amministrazione della società, essendo diversamente superflua la menzione dei diritti di

voto, quanto i diritti alla partecipazione agli utili sociali.

Sul tema, appare evidente che il caso di specie, attinente alla modifica del *quorum* deliberativo, non rileva sul piano del diritto di voto, il quale, nel suo assetto statutario, non risulta variato né direttamente né indirettamente: ad essere modificato è unicamente il "peso" del voto, purtuttavia il diritto al voto commisurato alle azioni rimane invariato.

Una lettura ampia estenderebbe l'ambito di applicazione della norma ad un numero indeterminato di ipotesi, che è precipuamente l'opposto di quanto voluto dal legislatore attraverso il riconoscimento alle società per azioni di una autonomia statutaria volta a costruire un adeguato equilibrio tra l'interesse della società a circoscrivere l'ambito del recesso e l'interesse del socio a veder ampliata la possibilità di disinvestimento.

Lo sapevate che...

... sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2017 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 90/2017, che attua la c.d. "TV direttiva" in materia di antiriciclaggio? Il provvedimento recepisce nell'ordinamento nazionale la Direttiva UE 2015/849 e reca significative novità in materia di adeguata verifica della clientela, obblighi di conservazione, segnalazione delle operazioni sospette, sanzioni penali e persone politicamente esposte (PEPs). Le modifiche confermano un nuovo approccio sempre più orientato alla valutazione del rischio delle operazioni poste in essere da parte dei professionisti.



Accounting & Audit

Valutazione strumenti finanziari: istruzioni ESMA su IFRS 9

L'ESMA, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ha pubblicato un Public Statement in merito all'attuazione dell'IFRS 9 "Strumenti finanziari" al fine di promuovere un'applicazione uniforme degli IFRS in Europa.

Il Public Statement evidenzia la necessità di coerenza e di alta qualità nell'applicazione dell'IFRS 9 e la necessità di trasparenza del suo impatto per gli utilizzatori dei bilanci.

Per le aziende per le quali è rilevante, l'ESMA si aspetta l'applicazione del Public Statement già a partire dal bilancio annuale e semestrale 2017.

L'IFRS 9 cambia radicalmente le regole contabili per gli strumenti finanziari, dal momento che introduce un nuovo approccio per la classificazione delle attività finanziarie.

Si sintetizzano di seguito i principali commenti e raccomandazioni forniti dall'ESMA:

- in fase di progressiva attuazione, l'informativa fornita dovrà essere sempre più specifica (sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo);
- se le informazioni quantitative dell'impatto dell'IFRS 9 sono ragionevolmente stimabili ad una data di riferimento antecedente la data di transizione, questo dovrebbe essere riportato nelle situazioni interinali;

- ove gli impatti dell'applicazione dell'IFRS 9 fossero significativi, le imprese dovranno fornire specifica informativa sulla prima applicazione, disaggregare gli effetti, spiegare la natura degli stessi.

Una volta che l'IFRS 9 sarà definitivamente applicato, nei bilanci dovrà essere assicurata un'adeguata informativa in accordo con l'IFRS 7 "Financial Instruments: Disclosures", riguardante le informazioni integrative in bilancio sugli strumenti finanziari.



Human Resources & Labour

Nuovi *voucher*: chiarimenti INPS

L'INPS ha fornito gli attesi chiarimenti in merito all'applicazione delle procedure di accesso al nuovo lavoro occasionale, i c.d. "*voucher*" (circolare 5 luglio 2017, n. 107).

Il nuovo lavoro occasionale prevede la compresenza di due regimi, a seconda che l'utilizzatore sia una persona fisica, oppure un altro utilizzatore (professionista, imprenditore, ecc.).

Nel primo caso si ricorrerà al c.d. "Libretto Famiglia", mentre nel secondo a un contratto di prestazione occasionale.

In entrambe le ipotesi gli utilizzatori dovranno preventivamente registrarsi sull'apposito portale INPS nella sezione dedicata alle prestazioni occasionali, depositare all'Istituto i fondi necessari all'espletamento del successivo pagamento al prestatore, specificando se si tratti dell'una o dell'altra casistica di lavoro occasionale.

Il prestatore riceverà segnalazione dell'espletamento della procedura da parte del datore e dovrà indicare le proprie coordinate bancarie su cui l'Istituto procederà poi ad erogare il compenso dovuto entro il 15 del mese successivo quello di riferimento della prestazione lavorativa.

LIBRETTO FAMIGLIA

Il libretto famiglia è utilizzabile esclusivamente dalle persone fisiche ed è destinato alle sole attività di lavoro domestico, di assistenza domiciliare o di insegnamento privato.

L'INPS, smentendo precedenti interpretazioni rese da più organi di informazione, chiarisce come il valore lordo di ogni titolo nominale sia pari a 10 euro per singola ora lavorata, e come tale importo comprenda sia i contributi previdenziali che quelli assicurativi.

Ne consegue che l'importo netto orario corrisposto al prestatore per ogni singola ora lavorata è pari a 8 €.

Al termine della prestazione lavorativa ed entro il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, l'utilizzatore ha l'onere di comunicare tutti gli estremi della prestazione resa dal prestatore.

PRESTAZIONE OCCASIONALE

Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è utilizzabile per 280 ore per anno civile e può essere fruito solo dai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze fino a cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Il periodo da prendere come riferimento per il calcolo della forza lavoro aziendale, chiarisce l'Istituto, è il semestre che va dall'ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.

Relativamente al compenso, è previsto che lo stesso possa essere liberamente negoziato dalle parti, purché l'importo stabilito non sia inferiore a 9 € per ogni ora lavorata.

È inoltre previsto un limite minimo di compenso giornaliero, stabilito nella misura di 36 €, a prescindere dalla durata della prestazione.

Al compenso verranno applicate sia la contribuzione pari al 33% alla Gestione Separata INPS sia il premio assicurativo INAIL per il 3,5 %, raggiungendo così un costo orario per l'utilizzatore, qualora le parti stabiliscano 9 € quale compenso orario, di 12,29 €.

L'utilizzatore deve comunicare, almeno 60 minuti prima dell'inizio dell'attività lavorativa, i dati identificativi del prestatore unitamente ai dati caratterizzanti la prestazione.



Rassegna di Giurisprudenza



ACCERTAMENTO – RADDOPPIO DEI TERMINI – LEGITTIMITÀ – DENUNCIA

CTR Lombardia, sentenza n. 2581/13/17 del 9 giugno 2017

Il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di un reato tributario è illegittimo laddove la denuncia nei confronti del contribuente, ex art. 331 c.p.p., sia avvenuta oltre il termine decadenziale ordinario previsto per i controlli fiscali. Consentire al termine di decorrere ex novo, dopo l'intervenuta decadenza, equivarrebbe a sottoporre il contribuente a un procedimento sanzionatorio attivabile *sine die*, violando il principio della certezza dei rapporti giuridici e l'art. 24 Cost..

AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO – DURATA INCARICO – GOVERNANCE SOCIETARIA

Tribunale di Milano, sentenza del 5 giugno 2017

L'amministratore giudiziario di una società non può avanzare direttamente una proposta di proroga del proprio incarico. La definizione della *governance* societaria resta appannaggio dell'assemblea dei soci. La procedura di amministrazione giudiziaria disciplinata dall'articolo 2409 Cod. civ, infatti, è volta a rimuovere le irregolarità nella gestione, non alla definizione dell'assetto manageriale dell'impresa.

POLIZZE VITA AMMINISTRATORI – DEDUCIBILITÀ DA REDDITO DI IMPRESA

CTR Veneto, sentenza n. 1183/2/16

I premi assicurativi versati da una società per una polizza sulla vita stipulata a copertura del rischio di morte di un soggetto amministratore sono deducibili dal reddito d'impresa. Ciò purché la polizza sia inquadrabile tra i contratti di natura assicurativa e non tra quelli esclusivamente finanziari. Dal momento che le somme liquidate dall'assicurazione all'azienda in caso di morte dell'assicurato concorrono alla determinazione del reddito d'impresa (quali sopravvenienze attive), anche i premi pagati per alimentare la polizza dovrebbero essere considerati costi inerenti, e quindi deducibili.

ACCERTAMENTI – DELEGA DI FIRMA – NULLITÀ ATTI

Corte di Cassazione, ordinanza n. 17196 del 12 luglio 2017

È nullo l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio a seguito di delega di firma conferita "in bianco" dal dirigente al funzionario. Ai sensi dell'articolo 42 del D.P.R. n. 600/1973 la delega deve necessariamente riportare il nominativo del soggetto delegato, a pena di nullità del provvedimento stesso. Ciò in quanto, viceversa, risulterebbe violato il diritto del contribuente a verificare agevolmente la legittimità dei poteri. Come già affermato nella sentenza n. 22803/2015, la delega deve anche obbligatoriamente riportare il periodo di validità della stessa.

Grant Thornton FAS vince il premio internazionale “Le Fonti” come Advisor dell’anno 2017

Grant Thornton Financial Advisory Services, partecipata di Bernoni Grant Thornton che fornisce i servizi di *advisory*, ha vinto il premio internazionale “Le Fonti”, il riconoscimento dell’eccellenza italiana nei campi della finanza, dell’imprenditoria e della consulenza.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 29 giugno nella prestigiosa cornice di Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa di Milano.

Grant Thornton Financial Advisory Services si è aggiudicata il premio nella categoria “Advisor dell’anno”, al termine di una selezione che ha preso in esame risultati economici, operazioni concluse e altri fatti idonei ai fini dell’individuazione delle migliori performance relative a un arco temporale di 12 mesi.



Indice articoli apparsi sulla stampa: dicono di noi

Si segnalano alcuni degli articoli con il contributo di professionisti di Grant Thornton apparsi sulla stampa nel mese di giugno 2017:

- “Accelerazione dei rimborsi IVA dal 1° gennaio 2018”, Eutekne.info, 16 giugno 2017 (dott.ssa Simonetta La Grutta)
- “Le sanzioni per le operazioni soggette al reverse charge”, *il fisco* n. 26/2017 (dott. Mario Spera)
- “Londra al bivio. La Brexit costerà fino a 100 miliardi”, *Advisor Private*, giugno 2017 (dott. Paolo Besio)
- “Voluntary flop?”, *Private*, giugno 2017 (dott. Alessandro Dragonetti)
- “Bernoni Grant Thornton assiste axélero per acquisizione atex”, *TopLegal*, 23 giugno 2017
- “Elenchi aggiuntivi per identificare le società soggette a split payment”, Eutekne.info, 28 giugno 2017 (dott.ssa Simonetta La Grutta)



Contacts
redazione@it.gt.com

www.bgt-gran Thornton.it

www.ria-gran Thornton.it

Le notizie fornite nella presente comunicazione sono inviate a mero titolo informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. I Professionisti delle member firm italiane di Grant Thornton International Ltd non si assumono alcuna responsabilità in merito ad eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito della presente informativa, né si assumono alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Registrazione del Tribunale di Milano n. 107 del 25/2/1984
Direttore Responsabile:
Giulio Tedeschi

Il presente numero è stato chiuso il 24 luglio 2017 ed è consultabile nel sito di Bernoni & Partners (www.bgt-gran Thornton.it) e nel sito di RIA Grant Thornton (www.ria-gran Thornton.it).

© 2017 Grant Thornton Italy. All rights reserved.

“Grant Thornton” refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. “Grant Thornton Italy” refers to RIA Grant Thornton SpA and Bernoni & Partners, who are respectively member firms of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s acts or omissions.